

Newsletter del 28 Dicembre 2016

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016 n. 193)

E' stato approvato il DL 193/2016, convertito nella Legge 225/2016 che annovera, tra le rilevanti novità in materia fiscale, anche una specifica disposizione in merito alla definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia, più conosciuta come "rottamazione delle cartelle".

Di seguito riportiamo una sintesi del contenuto del decreto, identificando le fattispecie interessate dall'agevolazione.

Soggetti interessati

I soggetti interessati dall'agevolazione sono tutti i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche.

Oggetto di rottamazione sono:

- 1) *Cartelle di pagamento (Ruoli)*
- 2) *Avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli*
- 3) *Avvisi di addebito dell'INPS*

Trasmessi all'agente della riscossione nel periodo compreso tra 1 gennaio 2000- 31 dicembre 2016 (da non confondere con la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente).

Entro la fine del mese di **febbraio 2017** Equitalia inoltre notificherà, ai debitori eventuali, carichi che le sono stati affidati ma non ancora formalizzati nella cartella di pagamento, onde consentire ai contribuenti interessati, la possibilità di accedere all'agevolazione.

Mediante la presentazione dell'apposito modulo, di cui si dirà in seguito, **il contribuente ottiene lo stralcio:**

- **delle sanzioni amministrative incluse nei carichi**
- **degli interessi di mora di cui all'articolo 30 c. 1 DPR 602/1973**
- **delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27 c. 1 Dlgs 46/1999**

Restano pertanto dovuti gli importi a titolo di capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, l'aggio esattoriale (circa l'8 – 9%) parametrato al dovuto (quindi senza considerare gli importi stralciati a seguito di rottamazione), le spese di procedura esecutive/notifica della cartella di pagamento.

La rottamazione riguarda ogni tipo di ruolo a prescindere dalla natura o dall'ente impositore o ente pubblico che lo ha formato. Per esempio se una cartella porta a riscossione ruoli formati dall'INPS, dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune (*), la sanatoria può riguardare solo quelli dell'INPS, non necessariamente tutti

Esclusioni (comma 6 articolo 10): sono esclusi per esplicita previsione normativa:

- a) Le sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice penale
- b) Le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada
- c) Le risorse proprie della UE (dazi, accise)
- d) Gli aiuti dello Stato
- e) L'iva all'importazione

Dilazioni di ruoli in corso alla data del 24 ottobre 2016

Coloro che hanno dilazioni di **ruoli in corso possono accedere alla rottamazione, ma devono aver onorato le rate scadute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.**

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare a seguito di definizione agevolata, si tiene conto esclusivamente degli importi versati a titolo di capitale e interessi, con la conseguenza che restano definitivamente acquisite le somme già versate a titolo di sanzione nelle precedenti rate, che di fatto non sono rimborsabili.

Coloro che invece sono **decaduti dalla dilazione dei ruoli** per non aver pagato cinque rate (anche non consecutive) possono accedere alla rottamazione senza problemi.

Come avviene la rottamazione dei ruoli

Con la presentazione della domanda il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata con l'impegno di versare quanto dovuto, scegliendo **se pagare in un'unica soluzione o a rate (con un massimo di cinque rate)** e per quali ruoli/avvisi di accertamento/addebito intende pagare.

La domanda deve essere presentata entro il giorno 31 Marzo 2017 alternativamente tra:

- Consegna in cartaceo presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione Spa utilizzando l'apposito modulo DA1 (allegato n. 1)
- Inviando il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento d'identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione Spa di riferimento (elenco delle e-mail/PEC nell'allegato n. 2)

Sempre entro il 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Entro il **31 Maggio 2017 Equitalia comunicherà al debitore la liquidazione degli importi dovuti** (comprensivi degli interessi di mora decorrenti dal 1 agosto 2017 pari al 4,5% di cui all'art. 21 c. 1 DPR 602/1973) e le rispettive scadenze considerato che:

- il mese da cui decorreranno le rate o, nel caso di pagamento di quanto dovuto in unica rata, sarà il mese di **luglio 2017,**

- il 70 % delle somme dovute dovrà essere versato entro il mese di **novembre 2017 al massimo in tre rate di pari importo**

- il restante 30% entro il mese di **settembre 2018 le due rate restanti, sempre di pari importo**

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente (eventualmente indicato sulla dichiarazione)
- bollettini precompilati stampati direttamente dall'Agente della riscossione
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione

la scelta della modalità di pagamento viene effettuata nel modello DA1

Effetti della rottamazione

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione; l'Agente della riscossione con riferimento ai carichi definibili nella dichiarazione **non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Si tenga presente che, oltre che a versare quanto dovuto, il contribuente, mediante tale comunicazione, assume ***l'impegno di rinunciare ai contenziosi pendenti.***

Le definizioni agevolate dei carichi di natura previdenziale, oltre ai vantaggi in termini di minori importi da corrispondere, permetterà di ottenere il rilascio di un **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) positivo da parte degli enti previdenziali competenti.

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate

L'articolo 6 al comma 4 del DL 22 Ottobre 2016 n. 193 precisa che in caso di **mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di rottamazione, **la definizione agevolata non produce più effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero degli incarichi oggetto della predetta dichiarazione, con l'effetto che **il carico residuo non può più essere rateizzato.**

Gli importi dovuti non possono più essere oggetto di un nuovo piano di rientro, ma non è nemmeno più possibile ripristinare la dilazione iniziale versando gli importi scaduti poiché a seguito della presentazione della definizione agevolata si è di fatto revocata la dilazione precedentemente accordata con l'Agente della riscossione.

In caso di rateazioni già in corso di durata pluriennale si segnala che **l'accesso alla rottamazione comporta l'automatica decadenza della dilazione e che non sarà più possibile ripristinare in caso di mancato rispetto delle nuove scadenze.**

Per quanto sopra, sarà pertanto necessario valutare attentamente l'effettiva sostenibilità finanziaria del nuovo piano di rateazione, tenuto conto dei tempi ristretti di pagamento (ricordiamo che il debito deve essere estinto entro settembre 2018).

Lo Studio è a Vostra disposizione per consulenza e assistenza in merito previo appuntamento da concordare **entro e non oltre il 28/02/2017.**

Il referente dello Studio per le pratiche di rottamazione sarà la sig.ra Paola Mara (email: m.paola@studioaw.com)

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER

(*) i Comuni potrebbero prevedere disposizioni differenti sulla rottamazione dei ruoli decidendo in proprio con specifica delibera.